N. R.G. 2869/2026

IL TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Letterio Ciraolo	Presidente
dott. Fabio Salvatore Mangano	Giudice
dott. Alessia Romeo	Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **2869/2026**

PROMOSSO DA

Parte_1 , (C.F. *C.F._1*), domiciliato in via N. Bixio 97 97019 Vittoria; rappresentato e difeso dall'avv. NICOSIA ANDREA giusta procura in atti.

RECLAMANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), domiciliato in C/O AVV. L. DI STALLO RAGUSA; rappresentato e difeso dall'avv. CREMONA ANTONINO MARIA giusta procura in atti.

RECLAMATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.Con reclamo depositato in data 12.3.2026, *Parte_1* ha impugnato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., l'ordinanza emessa il 26 febbraio 2026 dal Giudice Unico del Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento n. R.G. 12397/2025, con la quale, limitatamente alla posizione della medesima reclamante, era stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. nell'atto di citazione introduttivo dell'opposizione al precetto notificato da *Controparte_1* in data 24.10.2024.

La reclamante ha esposto che il credito azionato trae origine dal contratto di finanziamento stipulato in data 31 ottobre 2017 tra IRFIS FinSicilia S.p.A. ed Etna *CP_2* (ai rogiti del notaio *Per_1* *[...]*, n. 280761 rep. e n. 30840 della Raccolta), avente ad oggetto un finanziamento dell'importo complessivo di € 1.850.000,00, destinato al completamento della struttura alberghiera denominata Ortigia Palace in Siracusa, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile finanziato e da fideiussioni personali prestate dalla medesima reclamante e da *Parte_2*

Deduce che il contratto prevedeva la contestuale costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto mutuante, con successivi svincoli subordinati al verificarsi delle condizioni contrattualmente previste. Riferisce che, con successivo atto aggiuntivo del 17 gennaio 2019, il rapporto veniva trasferito in capo alla società *Controparte_3* con rimodulazione delle condizioni contrattuali e conferma delle garanzie già prestate.

Espone che, a seguito della dichiarata decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del rapporto da parte della creditrice, *CP_1* notificava atto di precetto per l'importo di € 1.545.849,07, procedendo contestualmente ad azioni esecutive tanto nei confronti della debitrice principale quanto del fideiussore.

A sostegno del reclamo, la reclamante ha censurato l'ordinanza reiterando tutti i motivi sollevati nel giudizio di merito, lamentando segnatamente: - l'impossibilità di ravvisare idoneo titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. nell'atto pubblico con cui era stato accordato il finanziamento per difetto di traditio; - la mancata prova dell'erogazione delle somme; - nullità delle clausole fideiussorie per vessatorietà attesa la applicabilità del codice del consumo; - l'operatività del beneficio di escussione; - la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957.

La reclamante ha inoltre eccepito l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla revoca della decadenza del beneficio del termine, in quanto- secondo la prospettazione della ricorrente- la stessa condotta della creditrice sarebbe incompatibile con la pretesa definitività della risoluzione del

rapporto, evidenziando che, successivamente alla dichiarata decadenza dal beneficio del termine, *CP_1* avrebbe continuato a inviare comunicazioni modificative delle condizioni contrattuali.

Si è costituita IRFIS FinSicilia S.p.A., contestando integralmente il reclamo e chiedendone il rigetto, deducendo la piena validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, la correttezza della quantificazione del credito azionato, la validità delle garanzie fideiussorie e l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dalla reclamante.

All'udienza del 20 aprile 2026 parte reclamante ha richiamato un parallelo giudizio instaurato dalla debitrice principale *Controparte_4* dinanzi al Tribunale di Siracusa, nell'ambito del quale il predetto Tribunale avrebbe disposto la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Indi, le parti hanno chiesto termine per note per interloquire su tale questione e la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione previa assegnazione a parte reclamata di un termine per note fino al 27 aprile 2026 e a parte reclamante per repliche fino al 4 maggio 2026.

2. Con il primo motivo di opposizione, la reclamante ha sostenuto l'insussistenza di valido titolo esecutivo e l'omessa prova del credito nel suo effettivo ammontare.

La censura muove dall'assunto secondo cui il contratto di finanziamento posto a fondamento dell'azione esecutiva non sarebbe idoneo a integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto la struttura negoziale del rapporto prevedeva il deposito cauzionale infruttifero delle somme finanziate, con successivi svincoli subordinati al verificarsi di specifiche condizioni.

A sostegno di tale motivo, la reclamante ha, altresì, dedotto che Irfis ha agito esecutivamente non per l'intero importo nominale del finanziamento (€ 1.850.000,00), bensì per una somma inferiore (€ 1.545.849,07), sicché il credito azionato non risulterebbe immediatamente ricavabile dal solo titolo, ma deriverebbe da una successiva ricostruzione contabile fondata su documentazione priva dei requisiti formali richiesti dall'art. 474 c.p.c.

Tale motivo di reclamo è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In diritto, occorre prendere le mosse dal principio affermato da Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968, secondo cui: *"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".*

Tuttavia, le Sezioni Unite non hanno affermato un principio di automatica idoneità esecutiva di ogni contratto di mutuo contenente una formale quietanza di erogazione.

Al contrario, la Suprema Corte ha chiarito che il discrimine interpretativo consiste nella verifica se, alla luce dell'intero assetto negoziale concretamente predisposto dalle parti, possa dirsi sussistente già al momento della stipula una attuale, piena e incondizionata obbligazione restitutoria, tale da integrare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile che costituisce presupposto indefettibile dell'azione esecutiva.

In particolare, al punto 18 della motivazione, le Sezioni Unite precisano che occorre stabilire: *"se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti, possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione."*

È dunque alla luce di tale criterio che deve essere scrutinato il contratto di mutuo stipulato in data 31 ottobre 2017.

Orbene, nel caso in esame, è vero che l'art. 1 del contratto in esame prevede formalmente la corresponsione della somma finanziata alla società mutuataria, con contestuale rilascio di quietanza e che l'art. 2.1 prevede l'immediata costituzione dell'intera provvista in deposito cauzionale infruttifero presso il mutuante.

Tali elementi, tuttavia, non appaiono di per sé sufficienti a ritenere integrato il requisito dell'attualità dell'obbligazione restitutoria, in quanto la verifica richiesta dalle Sezioni Unite impone di esaminare l'intero regolamento contrattuale.

In tal senso assume rilievo, anzitutto, l'art. 2.2, il quale prevede che le somme costituite in deposito vengano progressivamente svincolate esclusivamente al maturare degli stati di avanzamento del programma finanziato e al ricorrere delle ulteriori condizioni pattuite. Tale previsione evidenzia che la mera formale quietanza iniziale non coincide, secondo la stessa economia del contratto, con l'integrale e definitiva utilizzazione della provvista finanziaria.

Ulteriori elementi si ricavano dalla disciplina economica del rapporto. Il contratto prevede infatti espressamente che gli interessi corrispettivi maturino esclusivamente sulle somme che siano state in tutto o in parte rese disponibili alla mutuataria (cfr. art. 2 secondo cpv di pag. 5 del contratto di mutuo). Tale previsione costituisce un significativo indice interpretativo, coerente con l'assetto negoziale che prevede l'effettiva operatività del rapporto restitutorio allo svincolo delle somme.

Infatti, se il mutuo si fosse perfezionato, ai fini esecutivi, con immediata insorgenza dell'obbligo restitutorio sull'intera provvista formalmente quietanzata, non si spiegherebbe per quale ragione la maturazione degli interessi debba essere subordinata non alla data della stipula, bensì alla concreta effettiva disponibilità delle somme. La debenza degli interessi costituisce, in generale, il naturale

corrispettivo dell'utilizzazione del denaro altrui; se il contratto correla tale obbligo allo svincolo, ciò significa che lo stesso regolamento negoziale considera giuridicamente rilevante, ai fini dell'insorgenza del rapporto economico tipico del mutuo, non la mera quietanza iniziale, bensì la successiva effettiva messa a disposizione della provvista.

Analoga conclusione si ricava dall'art. 3.1, che disciplina il rimborso del capitale mediante venti rate semestrali decorrenti dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2029.

Tale previsione, isolatamente considerata, potrebbe apparire compatibile con una ordinaria scansione temporale dell'ammortamento. Tuttavia, la successiva disciplina contrattuale chiarisce che il rapporto restitutorio è strutturalmente correlato al momento dell'effettivo svincolo delle somme.

Il contratto distingue infatti l'ipotesi in cui le somme vengano rese disponibili prima dell'inizio del piano di ammortamento da quella in cui lo svincolo intervenga successivamente.

Nel primo caso, è previsto il pagamento dei soli interessi e non del capitale perché la restituzione di quest'ultimo è previsto dal 30 giugno 2019 in poi; nel caso invece in cui lo svincolo intervenga dopo l'inizio dell'ammortamento — e dunque successivamente al 30 giugno 2019 — il capitale dovrà essere restituito, ma con esclusione degli interessi non maturati nel periodo anteriore allo svincolo "*Per il periodo che va dalla data di svincolo delle somme finanziate, al 30giugno 2019 saranno dovuti solo gli interessi alle scadenze del 31 dicembre 2017, 30 giugno 2018, 31 dicembre 2018 e 30 giugno 2019 al tasso determinato secondo il criterio sopra indicato, che per il semestre in-corso è pari ad 1,90 punti percentuali per anno. Qualora lo svincolo delle somme mutuate dal deposito di cui sopra abbia luogo successivamente all'inizio dell'ammortamento, la prima rata sarà dovuta al netto del rateo di interessi non maturato*" (cfr. art. 3 penultimo capoverso di pagina 7 del contratto di mutuo).

Tale previsione appare significativa. Ed infatti se l'obbligazione restitutoria fosse integralmente sorta sin dalla stipula del contratto, il decorso degli interessi corrispettivi avrebbe dovuto necessariamente seguire il medesimo momento genetico dell'obbligazione, secondo la fisiologia ordinaria del mutuo, in cui l'utilizzazione giuridica del denaro fa sorgere contestualmente tanto l'obbligo restitutorio quanto la debenza degli interessi.

Nel caso di specie, invece, il contratto esclude espressamente la maturazione degli interessi per il periodo compreso tra la data programmata di avvio dell'ammortamento e il successivo concreto svincolo delle somme. Ciò significa che, secondo la stessa volontà negoziale delle parti, la mera previsione astratta del piano di ammortamento non è sufficiente a far sorgere il rapporto restitutorio nella sua pienezza, restando quest'ultimo subordinato alla concreta messa a disposizione della provvista.

In altri termini, il 30 giugno 2019 non rappresenta la data di automatica insorgenza dell'obbligazione restitutoria integrale, ma soltanto il termine programmato di avvio del meccanismo di rimborso, destinato tuttavia ad operare solo in relazione alle somme effettivamente svincolate.

Ulteriore e decisiva conferma della non attualità dell'obbligazione restitutoria si ricava dall'art. I-bis del capitolato contrattuale.

Tale disposizione prevede espressamente che, nell'ipotesi in cui l'importo originariamente assentito non venga integralmente erogato, l'ammortamento del finanziamento riguarderà esclusivamente le somme effettivamente rese disponibili alla mutuataria.

Si tratta di previsione di particolare rilievo sistematico. Se, infatti, dovesse accedersi alla tesi secondo cui la sola quietanza iniziale e la contestuale costituzione del deposito sarebbero sufficienti a far sorgere, sin dalla stipula, una obbligazione restitutoria piena, attuale e incondizionata sull'intero importo nominale del finanziamento, non si comprenderebbe per quale ragione il piano di ammortamento debba essere automaticamente rideterminato in funzione delle sole somme concretamente svincolate.

La clausola in esame dimostra, invece, che il contratto distingue chiaramente tra: la mera astratta concessione della provvista finanziaria; l'effettiva insorgenza dell'obbligazione restitutoria correlata alla concreta utilizzazione delle somme.

In altri termini, la disciplina pattizia esclude che l'obbligazione restitutoria sorga integralmente sulla base della sola stipula formale del contratto, subordinandone invece la concreta operatività all'effettivo svincolo delle somme.

In senso convergente depone anche la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 8 del contratto.

Tale clausola contempla espressamente l'ipotesi in cui il rapporto venga risolto senza che sia intervenuto lo svincolo delle somme costituite in deposito, prevedendo in tal caso il pagamento, in favore dell'ente finanziatore, di una specifica commissione parametrata in misura percentuale all'importo complessivo del finanziamento. Anche tale previsione appare incompatibile con la configurazione di una obbligazione restitutoria integralmente sorta sin dalla stipula.

In tale prospettiva, la commissione prevista in caso di risoluzione senza svincolo costituisce la remunerazione dell'impegno finanziario inutilmente assunto dal mutuante, proprio perché il rapporto economico tipico del mutuo — quello fondato sulla effettiva utilizzazione del denaro e sulla conseguente maturazione degli interessi — non ha avuto concreta attuazione.

Se, come emerge dal contratto, gli interessi corrispettivi maturano esclusivamente sulle somme effettivamente rese disponibili, appare coerente ritenere che il regolamento negoziale distingua tra

la mera messa a disposizione formale della provvista e la concreta operatività del rapporto economico restitutorio, correlata all'effettivo svincolo delle somme. Anche tale elemento conferma, dunque, che il contratto in esame non presenta quella struttura di immediata ed incondizionata attualità dell'obbligazione restitutoria che le Sezioni Unite hanno individuato quale presupposto indefettibile della efficacia esecutiva del titolo.

L'intero assetto contrattuale dimostra, infatti, che l'insorgenza del debito restitutorio — tanto quanto alla sorte capitale quanto alla maturazione degli interessi — resta strutturalmente collegata alla concreta progressiva messa a disposizione delle somme mediante i successivi svincoli.

Tuttavia, tale conclusione non conduce a ritenere integralmente insussistente il titolo esecutivo.

Ed invero, con atto modificativo del 17 gennaio 2019 (n. rep. 28568 e n. racc. 31850), le parti hanno espressamente dato atto che "*il finanziamento suddetto è stato sin qui utilizzato per Euro 305.000,00 a fronte di un avanzamento fisico del programma pari a circa il 17%"*.

Tale previsione assume rilievo decisivo.

Se, come emerge dalla struttura contrattuale sopra esaminata, la concreta operatività dell'obbligazione restitutoria risulta contrattualmente parametrata allo svincolo, allora l'espressa ricognizione negoziale contenuta nell'atto modificativo vale a cristallizzare, quantomeno per tale importo, l'effettiva utilizzazione della provvista e, conseguentemente, la sussistenza di una corrispondente obbligazione restitutoria certa, attuale ed esigibile.

Ne consegue che il contratto di mutuo, letto unitamente all'atto modificativo del 17 gennaio 2019, integra valido titolo esecutivo limitatamente all'importo di € 305.000,00, espressamente riconosciuto dalle parti come effettivamente utilizzato.

Per la parte eccedente, invece, la pretesa creditoria presuppone ulteriori accertamenti fondati su ricostruzioni contabili e documentazione esterna al titolo e richiedente ulteriori accertamenti, non idonei, allo stato, a integrare quel requisito di certezza, liquidità ed esigibilità richiesto dall'art. 474 c.p.c.

Il primo motivo di reclamo deve pertanto essere accolto nei limiti sopra indicati

Non conduce a diversa conclusione la documentazione bancaria successivamente prodotta da *CP_1*, costituita dalle distinte di bonifico e dalla restante documentazione interna di movimentazione contabile, invocata dalla resistente al fine di dimostrare l'avvenuto ulteriore utilizzo del finanziamento.

Sul punto, occorre distinguere il piano della prova del fatto storico da quello, logicamente e giuridicamente distinto, della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Anche a voler ritenere che la documentazione prodotta dalla banca sia idonea a offrire elementi indiziari circa l'avvenuto trasferimento di ulteriori somme in favore della società mutuataria, tale

documentazione non appare comunque idonea a integrare, per la parte eccedente l'importo di € 305.000,00 espressamente riconosciuto nell'atto modificativo del 17 gennaio 2019, quel requisito di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che deve risultare dal titolo esecutivo.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia sopra richiamata, hanno certamente escluso la necessità di un nuovo atto pubblico o di una scrittura privata autenticata attestante i successivi svincoli, ma ciò sul presupposto che il contratto originario già incorpori, di per sé, una obbligazione restitutoria attuale, piena e incondizionata. È proprio tale presupposto che, per le ragioni sopra esposte, difetta nel caso in esame, in cui il regolamento contrattuale subordina la concreta insorgenza dell'obbligazione restitutoria all'effettivo svincolo delle somme.

In altri termini, anche a voler ritenere documentalmente plausibile l'avvenuto ulteriore trasferimento di somme, ciò potrebbe rilevare sul piano dell'accertamento del rapporto sostanziale all'esito del giudizio ordinario, ma non vale, allo stato, a colmare il difetto di immediata incorporazione del credito nel titolo esecutivo.

Ritenuto, nei termini sopra esposti, che il contratto di finanziamento azionato integri valido titolo esecutivo limitatamente all'importo di € 305.000,00, corrispondente alla somma espressamente riconosciuta dalle parti come effettivamente utilizzata nell'atto modificativo del 17 gennaio 2019, occorre procedere all'esame degli ulteriori motivi di reclamo articolati dalla reclamante, in quanto potenzialmente incidenti sulla persistente legittimità dell'azione esecutiva anche con riferimento alla parte del credito assistita da valido titolo.

3. Con il secondo motivo di reclamo, la reclamante deduce l'insussistenza della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del rapporto, assumendo che la successiva condotta della creditrice sarebbe incompatibile con la volontà di avvalersi degli effetti della precedente dichiarazione risolutiva.

In particolare, la reclamante evidenzia che, successivamente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del rapporto, *CP_1* avrebbe trasmesso una comunicazione avente ad oggetto la modifica delle condizioni economiche del rapporto, sostenendo che tale comportamento sarebbe incompatibile con la definitiva cessazione del rapporto contrattuale e varrebbe, pertanto, quale implicita revoca della precedente determinazione.

Il motivo non appare fondato.

In linea generale, deve osservarsi che la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine costituisce manifestazione unilaterale recettizia con cui il creditore rende immediatamente esigibile l'intero credito residuo al ricorrere dei presupposti contrattualmente o legalmente previsti.

Affinché possa ritenersi intervenuta una successiva revoca, espressa o tacita, di tale determinazione, occorre che la condotta del creditore sia connotata da inequivoca incompatibilità con la volontà

precedentemente manifestata, sì da rendere oggettivamente apprezzabile l'intento di ripristinare l'originario assetto negoziale o comunque di rinunciare agli effetti della già dichiarata decadenza.
Nel caso di specie, la mera produzione di una comunicazione standardizzata concernente la modifica delle condizioni economiche del rapporto non appare, di per sé sola, elemento sufficiente a fondare tale conclusione.
Difetta, infatti, qualsiasi allegazione circa comportamenti univocamente incompatibili con la volontà della creditrice di avvalersi della precedente dichiarazione di decadenza, quali, ad esempio, la ripresa del regolare ammortamento secondo il piano originario, l'accettazione di pagamenti in funzione di ordinaria prosecuzione del rapporto, ovvero la stipulazione di accordi espressamente incompatibili con la già intervenuta risoluzione.
La mera persistenza di comunicazioni amministrative o informative riferibili al rapporto originario non appare, di per sé, sufficiente a dimostrare la reviviscenza del rapporto contrattuale, potendo tali attività risultare compatibili con la mera gestione amministrativa del credito o con automatismi interni di comunicazione.
Né la reclamante ha allegato elementi idonei a dimostrare che la creditrice abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rinunciare alla già dichiarata decadenza dal beneficio del termine.
Deve pertanto ritenersi che, allo stato, non emergano elementi sufficienti a infirmare l'efficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente infondatezza del motivo di reclamo.
4. Parimenti infondati appaiono i motivi di reclamo concernenti la dedotta nullità o inefficacia delle clausole fideiussorie per asserita vessatorietà, sul presupposto della pretesa qualità di consumatrice della reclamante.
La reclamante assume che le clausole contenute nella fideiussione dovrebbero essere sottoposte al vaglio di abusività ai sensi della disciplina consumeristica, con conseguente invalidità delle previsioni contrattuali che derogano al regime ordinario della garanzia.
Tale motivo di reclamo non può essere accolto.
La qualità di consumatore presuppone che il soggetto abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi avere riguardo, nelle garanzie personali, anche al collegamento funzionale tra la fideiussione prestata e l'operazione economica garantita.
Nel caso di specie, tale estraneità non risulta configurabile.
Dalla documentazione contrattuale emerge, infatti, che *Parte_1* al momento della stipulazione del contratto di mutuo del 31 ottobre 2017, rivestiva la qualità di legale rappresentante della società

debitrice principale Etna Kore S.r.l., partecipando direttamente alla conclusione dell'operazione economica finanziata.

Tale circostanza evidenzia che la garanzia personale prestata dalla reclamante non si collocava in una sfera meramente privata o estranea all'attività economica garantita, ma risultava funzionalmente inserita nella medesima operazione imprenditoriale cui accedeva il finanziamento.

A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza che la reclamante abbia assunto la carica di amministratrice della *Controparte_3* soltanto nell'ottobre 2025, trattandosi di vicenda del tutto successiva e priva di incidenza ai fini della qualificazione soggettiva del rapporto, che deve essere necessariamente valutata con riferimento al momento della conclusione dell'operazione negoziale garantita.

In termini conformi, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che "*Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale* (Cfr. Cass., n. 25612/2025).

Ne consegue che, difettando il presupposto soggettivo necessario per l'applicazione della disciplina consumeristica, deve escludersi in radice l'operatività delle disposizioni di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, con conseguente infondatezza delle eccezioni di abusività o vessatorietà delle clausole contrattuali formulate dalla reclamante.

Né residuano profili di invalidità sotto il diverso parametro civilistico ordinario.

Ed invero, dalla documentazione contrattuale emerge che le clausole contrattuali specificamente richiamate dalla reclamante risultano oggetto di separata e specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., come risulta dalla sottoscrizione apposta a pagina 46 del contratto di mutuo in esame.

Ne consegue la piena validità ed efficacia delle pattuizioni con cui la reclamante ha espressamente rinunciato, tra l'altro, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., nonché all'operatività del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate sul punto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere accolto parzialmente nei limiti sopra indicati, dovendo ritenersi sussistente valido titolo esecutivo soltanto per l'importo di € 305.000,00, mentre le ulteriori censure formulate dalla reclamante devono essere disattese.

La regolamentazione delle spese relative alla presente fase viene rinviata al momento della definizione del giudizio di cognizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da *[...] Parte_1* ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Catania in data 26 febbraio 2026, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata: sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente alla parte eccedente l'importo di € 305.000,00;
- rigetta per il resto il reclamo.
- Rinvia la liquidazione delle spese al merito.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile, il 21/05/2026.

IL PRESIDENTE

dott. Fabio Letterio Ciraolo